

## La voluntary bis e la rafforzata procedura di emersione del contante

di Ennio Vial

### 1. Introduzione

La procedura di voluntary disclosure bis prevede delle disposizioni particolari in ipotesi di regolarizzazione del contante.

Sulla questione, la circolare n. 19/E del 12 giugno scorso offre al punto 2.3 interessanti chiarimenti.

In questo intervento, oltre a delineare i contorni della disciplina, svolgeremo qualche riflessione sui vari chiarimenti contenuti nel recente documento di prassi.

In base all'articolo 5-octies, comma 3, D.L. 167/1990, se la collaborazione volontaria riguarda i contanti o i valori al portatore si presume, salva la prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti.

Il primo elemento di differenziazione rispetto alla precedente edizione sta nel fatto che la norma contiene una presunzione di ripartizione costante tra le annualità 2011 e 2015.

Vedremo come si tratti di una presunzione relativa, alla quale il contribuente può offrire la prova contraria.

La novella appare di interesse per il contribuente in quanto la spalmatura del reddito tra più annualità può attenuare la progressività irpef.

La norma (art. 5-octies c. 3 D.L. 167/1990), inoltre, contiene una specifica procedura “rafforzata” rispetto all'ordinaria voluntary disclosure che si articola nei seguenti punti:

- il rilascio unitamente alla presentazione dell'istanza di una dichiarazione in cui si attesta che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a - b;
- l'apertura e l'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati;
- il versamento dei contanti e il deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati.

## 2. Le fasi della procedura

### Il rilascio della dichiarazione

La questione verrà ripresa nel prosieguo. Si proporrà anche una bozza di dichiarazione da rilasciare che potrà essere personalizzata a seconda dei casi. Vedremo come l'istanza di adesione alla procedura contenga un'apposita sezione utile allo scopo.

### L'inventario con il notaio delle cassette di sicurezza

Questa fase è ovviamente subordinata all'esistenza della cassetta di sicurezza. In caso di liquidità detenuta in casa pare che il contribuente possa procedere direttamente al versamento presso la banca, senza necessità di fare l'inventario con il Notaio dopo averla preventivamente collocata presso una cassetta di sicurezza.

Se i contanti e i valori al portatore oggetto di collaborazione volontaria sono detenuti in cassette di sicurezza, la normativa in commento prevede delle specifiche disposizioni analoghe ad alcune indicazioni di prassi elaborate dall'Agenzia delle entrate in occasione della precedente edizione della procedura (Circolare n. 31/E del 28 agosto 2015, par. 1.2).

Deve essere redatto un inventario in presenza di un notaio che ne accerti il contenuto in un apposito verbale, entro la data di presentazione della

relazione accompagnatoria e della documentazione a corredo della

stessa.

Se contanti e valori al portatore sono detenuti in cassette di sicurezza localizzate all'estero, la Circolare ritiene che l'accertamento del relativo valore possa essere svolto da un soggetto che eserciti la funzione di notaio in base alla normativa del Paese in cui è ubicata la cassetta di sicurezza; la norma non richiede espressamente un notaio necessariamente abilitato in Italia.

L'uso di un professionista italiano senza che questo si rechi all'estero non può avvenire con soluzioni fai da te del tipo: prelevo i contanti dalla cassetta estera e li porto in Italia al seguito per versarli in un conto o depositarli in una cassetta di sicurezza da aprire con un professionista italiano.

E' appena il caso di ricordare, infatti, che il trasporto al seguito di valuta al confine deve essere segnalato se l'importo supera i 10 mila Euro<sup>1</sup>.

#### Il versamento presso la banca

Il versamento deve essere effettuato entro i termini di invio della relazione, ossia, al momento attuale, entro il 30 settembre. Si raccomanda di contattare la banca per tempo in modo da agevolare l'avvio della procedura interna all'istituto di credito per gestire la casistica. La banca vorrà avere contezza del fatto che il denaro deriva da una procedura di emersione.

---

<sup>1</sup> Un ulteriore elemento di criticità può essere rappresentato dalle sanzioni relative al trasporto al seguito di valuta di importi superiori ai 10 mila euro. Tale rischio sarebbe reale per alcuni poiché, anche secondo la circolare 83607/2012 della Guardia di Finanza, la contestazione delle violazioni valutarie può essere rilevata nell'ambito di qualsiasi attività istituzionale anche posteriori.

Si ritiene, ma manca una presa di posizione ufficiale dell'Amministrazione, che tali sanzioni non possano essere comminate in sede di disclosure in quanto non esiste alcuna presunzione legale in questo senso per cui l'onere della prova della violazione incorre sull'Amministrazione.

In ogni caso, per i capitali che sono giacenti da più di cinque anni tale contestazione sarebbe comunque prescritta (articolo 24 del Dpr 148/1988, richiamato espressamente dall'articolo 9 del D.Lgs. 195/08).

Le procedure degli intermediari

Le disciplina recata per l'emersione dei contanti o dei valori al portatore prevede poi delle specifiche disposizioni per i professionisti e gli intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della medesima procedura, in base alle quali restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

La circolare precisa che i contribuenti devono dichiarare modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Estensione alla voluntary internazionale

La circolare offre un interessante chiarimento per il caso in cui la liquidità sia detenuta all'estero.

La collocazione delle illustrate disposizioni in materia di emersione dei contanti e dei valori al portatore nel comma 3 dell'articolo 5-octies del decreto legge, subito dopo la previsione della riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria anche per la cosiddetta collaborazione nazionale, non deve indurre a ritenere che le stesse abbiano un ambito di applicazione ristretto alla sola procedura nazionale.

Una diversa interpretazione, infatti, porterebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che detengono tali valori all'estero.

La circolare precisa correttamente che la liquidità detenuta all'estero può sempre essere oggetto di regolarizzazione a prescindere dal fatto che derivi da evasione fiscale. Ciò in quanto la detenzione all'estero non dichiarata è già motivo per violare il quadro RW, il che costituisce una condizione necessaria ma anche sufficiente per accedere alla procedura di voluntary internazionale.

Diversamente, la liquidità domestica può essere sanata solo se oggetto di evasione<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> L'impostazione è coerente con la circolare n. 27/E del 16 luglio 2015, la quale aveva chiarito che la procedura di collaborazione nazionale non può essere utilizzata per ottenere una

Tabella n. 1 – casi di emersione della liquidità		
	Corrispondente a redditi già assoggettati a tassazione	Corrispondente a redditi NON assoggettati a tassazione
Liquidità detenuta all'estero	Violazione del quadro RW: VD possibile	Violazione del quadro RW e degli obblighi dichiarativi del reddito: VD possibile
Liquidità detenuta in Italia	VD non possibile	Nessuna violazione del quadro RW ma violazione degli obblighi dichiarativi del reddito: VD possibile

Il punto 2.9 della C.M. 27/E/2015 chiarisce che il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza ubicata in Italia che non è stata mai aperta dopo il 31 dicembre 2009, per un contribuente che non ha omesso la dichiarazione per il relativo anno d'imposta, non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale.

Diversamente se detto denaro era già stato detenuto in un Paese black list in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, in un periodo d'imposta per il quale non è decaduta la potestà di contestazione delle suddette violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione accompagnatoria della procedura di collaborazione volontaria internazionale come prova della dismissione totale o parziale dell'attività detenuta nel suddetto Paese black list.

Anche in questo caso la prova della disponibilità in Italia del denaro deve essere data attraverso il versamento dello stesso su di un conto corrente appositamente aperto presso un intermediario finanziario.

La circolare ricorda che in tale ultimo caso deve essere provato, anche ricorrendo a prove indirette, il trasferimento del denaro dal Paese black list in Italia; si tratta, ad esempio, del caso dell'accesso ad una cassetta di sicurezza in Italia nei giorni immediatamente successivi a quelli del

---

certificazione circa l'irrelevanza fiscale delle disponibilità detenute fuori dal circuito degli intermediari finanziari.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

prelievo di contante dal conto svizzero<sup>3</sup>.

### 3. La nozione di contanti e valori al portatore

La circolare offre anche un interessante chiarimento in merito al concetto di “valori al portatore” abbracciando una nozione ampia.

Sono inclusi:

- i titoli al portatore;
- tutte quelle attività che possono trasferirsi senza obbligo di tracciabilità e che tuttavia devono essere indicati in dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale e quindi:
  - gioielli;
  - opere d'arte;
  - metalli preziosi;
  - valute estere.

La circolare contiene un passaggio, apparentemente ridondante, che ribadisce il tema della ripartizione nel quinquennio del reddito imponibile e che per opportunità riportiamo.

*“In particolare, come già anticipato, per effetto di tale presunzione i contanti e i valori al portatore emergenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria si presume derivino, salva la prova contraria, da redditi sottratti a tassazione mediante violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’IVA, in quote costanti, nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti nonché, come normativamente previsto e nelle ipotesi che possano verificarsi, di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta”.*

Da questa indicazione si può forse desumere il fatto, invero non chiarito in modo puntuale nella circolare, che il contante può emergere anche da una attività svolta da una società e non necessariamente dal contribuente come persona fisica.

Chiariamo con un esempio.

---

<sup>3</sup> Abbiamo già avuto modo di segnalare come questi trasferimenti sono particolarmente delicati in relazioni alle disposizioni relative al trasporto al seguito di valuta.

Esempio n. 1

Tizio fa emergere 500 mila euro in contanti detenuti presso la propria abitazione.

Tizio non svolge attività di impresa e non è titolare di partita iva.

Gli importi sono generati da una società a responsabilità limitata che esercita commercio al dettaglio e che non ha battuto degli scontrini, di cui Tizio è socio al 100%.

Si deve ritenere che la presunzione di fruttuosità in quote costanti nel quinquennio operi anche in capo alla società.

Pertanto il reddito imponibile sarà quello illustrato nella seguente tabella.

anno	2011	2012	2013	2014	2015	
Società a responsabilità limitata						totale
reddito imponibile	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
socio persona fisica						totale
reddito imponibile	49.720	49.720	49.720	49.720	49.720	248.600

Il reddito imponibile in capo alla società sarà soggetto a IRES, IRAP e IVA e determinerà una eventuale debenza di inps commercianti in capo al socio lavoratore<sup>4</sup>.

Gli importi, limitatamente al 49,72% del loro ammontare, data la partecipazione qualificata di Tizio, saranno considerati dividendi in capo al socio<sup>5</sup>.

La ripartizione nel quinquennio, pertanto, dovrebbe operare senza limitazioni particolari anche nel caso in cui la procedura riguardi sia la società che il socio.

<sup>4</sup> In questo caso, se non sussistono elementi che depongono in senso contrario, l'iva sarà ragionevolmente calcolata in base all'aliquota media di ogni anno di riferimento.

<sup>5</sup> Alcuni uffici hanno calcolato il 49,72 sugli importi al netto delle imposte dovute dalla società; altri, tuttavia sul 100% e non sul 49,72%.

4. La detenzione del contante in Paesi paradisiaci

La circolare precisa che se il contante è detenuto presso paradisi fiscali, la presunzione di redditività in quote costanti nell'ultimo quinquennio coesiste con quella più generale contenuta nell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, che peraltro prevede specifiche disposizioni sul raddoppio della sanzione per omessa o infedele dichiarazione e sul raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

La circolare chiarisce che il contribuente può tuttavia vincere tali presunzioni relative, ad esempio, con due possibili modalità:

- dimostrando che i valori in questione erano già stati tassati o che non sono imponibili;
- provando che la provvista con cui sono state costituite le attività in argomento deriva da periodi di imposta non più accertabili.

In realtà si tratta di prove – soprattutto la seconda – invero diaboliche. Si potrebbe pensare al caso del contribuente che è divenuto inabile al lavoro nel 2008 e conseguentemente non è più riuscito a percepire compensi in nero su un conto estero.

5. Gli adempimenti del contribuente: il rilascio delladichiarazione in materia di reati

Abbiamo già avuto modo di segnalare che il contribuente deve rilasciare una dichiarazione in cui si attesta che l'origine dei valori oggetto della procedura di collaborazione volontaria non deriva da condotte che costituiscono reato diverso da quelli indicati nell'articolo 5-quinquies, comma 1 lettere a - b del decreto legge, per i quali il perfezionamento della procedura costituisce causa di non punibilità.

Dal testo della circolare emerge che sostanzialmente la dichiarazione va effettuata barrando l'apposita casella dell'istanza:

DICHIARAZIONE  
RELATIVA  
ALL'ORIGINE  
DEI CONTANTI  
O DEI VALORI  
AL PORTATORE

DICHIARA

CHE L'ORIGINE DEI CONTANTI O DEI VALORI AL PORTATORE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA NON DERIVA DA CONDOTTE COSTITUENTI REATI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI EX ART. 5-QUINQUIES, COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.L. N. 167 DEL 1990.

Proponiamo anche una bozza di dichiarazione che il professionista può acquisire.

**Dichiarazione di cui all'art. 5-octies c. 3 lett. a attinente ai reati connessi all'origine dei fondi**

Il sottoscritto			
COGNOME		NOME	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
NAZIONALITA'		TIPO DOCUMENTO	carta identità passaporto
RESIDENZA		numero	
via		rilasciato da	
comune		in data	
CAP		con scadenza il	
CODICE FISCALE			

**dichiara**

che l'origine dei valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b) ossia:

<b>Casistica</b>	<b>Norma</b>
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 2 D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Art. 3 D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione infedele	Art. 4 D.Lgs. 74/2000
Omessa dichiarazione	Art. 5 D.Lgs. 74/2000
Omesso versamento di ritenute certificate	Art. 10 bis D.Lgs. 74/2000
Omesso versamento di IVA	Art. 10 ter D.Lgs. 74/2000
Riciclaggio	Art. 648 bis codice penale
Autoriciclaggio	Art. 648 ter codice penale

luogo

data /2017

firma

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La circolare evidenzia che la ratio sottesa a tale disposizione è quella di scongiurare che alla procedura accedano soggetti che hanno commesso reati di natura non tributaria.

A tal fine, peraltro, il legislatore ha previsto all'articolo 5-octies, comma 1, lettera i, del decreto legge un nuovo reato, che sanziona con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, chi fraudolentemente si avvale della procedura di collaborazione volontaria al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli per i quali è prevista l'esclusione dalla punibilità in caso di perfezionamento della procedura.

Sul punto si segnala che, nonostante il rilascio della dichiarazione da parte del contribuente sia richiesta solamente in ipotesi di emersione del contante (art. 5-octies c. 3 lett. a), il precedente comma 2, lettera i, stabilisce che *“chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies”*.

Ciò significa che in ipotesi di adesione alla procedura per emersione di attività diverse dal contante, pur non essendo richiesto il rilascio della dichiarazione, vi è comunque la previsione di una specifica sanzione penale qualora si utilizzi la voluntary fraudolentemente per far emergere attività provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Non viene in questo caso richiamata la lettera b dove sono menzionati i reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

6. Il versamento dei contanti

La disciplina prevede, infine, l'obbligo per il contribuente di versare i contanti e depositare i valori al portatore oggetto di emersione presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.

Secondo la circolare, tale disposizione è evidentemente finalizzata ad assicurare la tracciabilità delle operazioni inerenti contanti e valori al portatore oggetto della collaborazione volontaria, per l'intervallo temporale intercorrente tra l'apertura della cassetta di sicurezza e la conclusione della procedura.

Emerge in questa sede il problema dell'impossibilità di depositare valori al portatore, quali ad esempio gioielli o opere d'arte presso intermediari finanziari. La circolare chiarisce che in relazione a tali valori, deve ritenersi che l'adempimento possa considerarsi assolto mediante contratto di amministrazione fiduciaria vincolato fino alla conclusione della procedura.

Non è necessario che il versamento sia fatto in Italia, ben potendo lo stesso avvenire anche in Paesi "collaborativi" (Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996).

In questo caso, l'apertura di un rapporto vincolato va fatta presso l'intermediario estero<sup>7</sup>.

Diversamente, se i contanti oggetto di emersione sono detenuti in cassette di sicurezza localizzate in un Paese "non collaborativo", necessariamente la relativa emersione in sede di collaborazione volontaria dovrà avvenire mediante versamento delle somme presso un intermediario residente ovvero localizzato in Paesi "*collaborativi*".

---

<sup>7</sup> Vi è infatti la possibilità di attuare con il Paese "collaborativo" un effettivo scambio di informazioni, consente di avere la tracciabilità delle operazioni relative ai contanti che si fanno emergere con la procedura di collaborazione volontaria.



## **VOLUNTARY DISCLOSURE**

Secondo la circolare, tale ultima modalità, deve essere attuata anche qualora oggetto della procedura siano valori al portatore detenuti in cassette di sicurezza localizzate all'estero.

21 giugno 2017

Ennio Vial

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente